**D.g.r. 10 luglio 2023 - n. XII/619**
**Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Linee guida in attuazione del d.m. 20 ottobre 2022**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 61 «Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica» del D.L. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e in particolare il comma 1 che prevede l'adozione, con atto governativo, di Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione;

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022, che, in attuazione dell'art. 61, comma 1 del D.L. 76/2020, adotta le suddette Linee guida nazionali, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, serie generale n. 304 del 30 dicembre 2022, ed entrato in vigore il giorno 14 gennaio 2023;

Considerato che le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V) di media tensione (superiori a 1000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 61 comma 3 del D.L. 76/2020 e del paragrafo 7.1 dell'Allegato 1 parte integrante del DM 20 ottobre 2022 «Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida» e che decorso inutilmente tale termine, si applicano le Linee guida nazionali per i nuovi procedimenti;

Ritenuto pertanto che, in considerazione della portata delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 20 ottobre 2022, appare necessario, in adeguamento della disciplina regionale, approvare le prime indicazioni operative allegate al presente provvedimento;

VISTI:

– l'art. 61 comma 3 del D.L. 76/2020, già citato;

– l'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia «Funzioni della Giunta regionale» che al comma 1 lettera l) dispone che la Giunta adotti ogni […] provvedimento per il quale la legge assegni, in via generale, la competenza alla Regione;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare mediante un atto di Giunta le «Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica. Linee guida in attuazione del DM 20 ottobre 2022», allegato al presente provvedimento;

Ritenuto altresì di circoscrivere in un arco temporale di mesi dodici decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. l'applicabilità delle suddette «Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica», ciò nelle more di una completa revisione normativa della materia e al fine di valutare la concreta portata della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.1.2 «Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche» dell'Ambito Strategico 5.1 «Transizione ecologica» di cui alla D.C.R. 20 giugno 2023 n. XII/42 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento, la legge regionale 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare il documento «Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Linee guida in attuazione del DM 20 ottobre 2022» in allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

2. di disporre che il documento che qui si approva si applica ai nuovi procedimenti a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e in via temporanea per un periodo di dodici mesi;

3. di dare atto che per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. continuano ad applicarsi le previgenti modalità amministrative, fatta salva la facoltà del proponente di presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del suo allegato sul B.U.R.L. e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

**Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Linee guida in attuazione del DM 20 ottobre 2022.**

**1. Disposizioni generali**

1. Le presenti linee guida sono formulate ai sensi del paragrafo 7.1 dell'allegato 1 del D.M. 20 ottobre 2022, al fine di semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento delle reti ed impianti, nonché per le opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

3. Le presenti linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) della legge regionale 26/2003 le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee e impianti elettrici.

**2. Autorizzazione unica**

1. L'istanza di autorizzazione unica è presentata alla Provincia territorialmente competente o alla Città Metropolitana di Milano (a seguire CMM), anche per via telematica, corredata dal progetto esecutivo costituito almeno da:

a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;

c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza relativa al progetto in autorizzazione;

d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;

f) documentazione riportante l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all'esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

g) elenco ed eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico;

h) nei casi previsti dalla normativa vigente l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ovvero l'autodichiarazione del proponente di non assoggettabilità alla procedura, qualora i lavori non comportino nuovi scavi ovvero le strutture interrate siano collocate in corrispondenza di infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 e successive modifiche e integrazioni;

i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti ed i parallelismi delle opere da costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, così come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti;

l) relazione tecnica attestante il rispetto delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato sulla G.U. del 29/8/2003, n. 200;

2. In caso di interventi che interessano territori di due o più province o di una Provincia e della CMM è considerata autorità competente la Provincia ovvero la CMM maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale.

3. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l'istanza deve essere altresì corredata dalla documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso in cui non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne dà attestazione nell'istanza di autorizzazione.

4. Nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al presente articolo è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico.

5. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili.

6. La documentazione elencata al comma 1, integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al comma 3, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.

7. Il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il procedimento per autorizzare la costruzione e l'esercizio di linee elettriche che costituiscano opere di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è condotto con le modalità e nei tempi indicati dalle norme di settore per gli impianti a fonti rinnovabili.

9. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

10. Qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce variante automatica allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

11. Laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in sede di conferenza di

servizi le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

**3. Procedure semplificate**

Nel caso di interventi riguardanti la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse aventi tensione fino a 30.000 V, il proponente ha facoltà di presentare istanza secondo una delle seguenti procedure amministrative.

**3.1 Procedura abbreviata**

In ossequio al disposto di cui al paragrafo 7.2 dell'allegato 1 del D.M. 20 ottobre 2022, gli interventi riguardanti la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse aventi tensione fino a 30.000 V possono essere soggetti a procedura abbreviata, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 52/1982 ovvero a Denuncia di Inizio Lavori (DIL) ai sensi del successivo art. 3.2.

**3.2. Denuncia di inizio lavori (DIL)**

1. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate e, ove richiesti, i nulla osta degli enti competenti in relazione a quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, sono realizzabili anche mediante denuncia di inizio lavori (DIL) i seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli interventi stessi:

a) la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 e successive modifiche e integrazioni;

b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 10 km;

c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;

d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;

e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo, la sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari al massimo al 30% dell'altezza dei sostegni esistenti.

2. La DIL è presentata alla Provincia o alla CMM territorialmente competente dal gestore della rete di distribuzione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto esecutivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di vincoli, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

3. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali sia necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ovvero autorizzazioni in funzione di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, tali provvedimenti sono

acquisiti e allegati alla DIL salvo che la Provincia o la CMM provveda direttamente per gli atti di sua competenza; in tale ipotesi il termine di trenta giorni, di cui al comma 2,decorre dalla data del rilascio dell'ultimo atto di assenso previsto.

4. La Provincia o la CMM, ove entro il termine sopra indicato riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al proponente e alle amministrazioni eventualmente interessate l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Il proponente dovrà rendere le modifiche o integrazioni entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica. In tale ipotesi il termine di trenta giorni, di cui al comma 2, decorre dalla data in cui le stesse sono state rese. È comunque salva la facoltà di ripresentare la DIL con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto ai punti precedenti.

5. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4., la Provincia o CMM, adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 4. in presenza delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Al termine dei lavori il proponente, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, dichiara la conformità della medesima rete o dell'impianto realizzato al progetto presentato con la DIL, allegando dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, anche interno all'azienda. Tale dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.

7. Resta facoltà del proponente di presentare istanza per l'attivazione del procedimento unico di cui al precedente articolo 2 all'autorità competente, anche per gli interventi compresi nel presente articolo nei casi di necessità di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilità o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti.

**4. Autocertificazione**

1. Per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di cui al successivo comma 2, è consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione in ragione del limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato.

2. Sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione, anche per via telematica di una autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore della rete e degli impianti di distribuzione, alla Provincia territorialmente competente, gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) che comportino, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando la disponibilità dell'area interessata:

a) una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea laddove venga rispettato l'obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra;

b) una variazione dell'altezza massima fuori terra dei sostegni che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra;

c) fermo restando la disponibilità dell'area interessata, se questo non comporta un'ulteriore riduzione dell'uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati;

d) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt, laddove venga rispettato l'obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra.

3. L'autocertificazione di cui al comma 2 deve inderogabilmente contenere:

a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al comma 2;

b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori;

d) la dichiarazione di aver ottenuto il consenso dei proprietari delle aree interessate.

Resta ferma l'esecuzione sotto controllo archeologico delle opere comportanti scavi a quote e/o ad aree diverse da quelle già impegnate.

4. All'autocertificazione è allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico.

**5. Edilizia libera**

1. Non necessitano di alcun titolo, comunque nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilità dell'area interessata, i seguenti interventi:

a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all'alimentazione di forniture transitorie);

b) interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V;

c) interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**6. Misure di semplificazione per l'acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche**

1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche), gli enti

competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco fermo restando l'acquisizione degli atti richiesti dalla normativa vigente.

3. La realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.

4. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.

**7. Disposizioni transitorie e finali**

1. Le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.) per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla stessa.

2. Per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. continuano ad applicarsi le previgenti modalità amministrative, fatta salva la facoltà del proponente di presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza.